



# Comune di Cossano Canavese

Città metropolitana di Torino

~~~~~

via Torino, 4 - 10010 Cossano Canavese - telefono 0125 779947  
posta elettronica [info@comune.cossano.to.it](mailto:info@comune.cossano.to.it)

## ORDINANZA N. 7-2025 protocollo generale nr. 3716-2025

**Oggetto:** festa patronale di S. Stefano 2025 – disposizioni temporanee 3 e 4 agosto 2025

### IL SINDACO

**PREMESSO** che in data 3 e 4 agosto 2025 si svolgerà la Festa patronale di S. Stefano 2025, in riscontro alla domanda pervenuta dall'ente organizzatore *Pro loco* di Cossano Canavese (prot. 3630-25) che, per la circostanza, assorbe l'art. 68 del *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ex R.D. 18.6.1931, n. 773*;

**PRESO ATTO** della documentazione necessaria ricevuta dall'associazione *Pro loco* di Cossano Canavese e precisamente: a-) *Segnalazione certificata di inizio attività temporanea* denominata SCIA (prot. 3630-25) con integrazione in itinere; b-) preavviso di pubblica manifestazione ex artt. 18 e 25 di cui al R.D. 18.6.1931, n. 773, *T.U.L.P.S.*, inoltrato al Questore di Torino per il tramite del Commissariato P.S. competente (prot. 3707-25);

**EVIDENZIATO** che la gestione degli eventi impone l'adozione di misure e di interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e di sicurezza pubblica, anche per scongiurare le criticità legate all'utilizzo improprio di specifici contenitori nell'area interessata alla manifestazione;

**RICHIAMATE** le vigenti disposizioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza di regolamentazione della gestione delle manifestazioni pubbliche, che devono svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di *safety*, ovvero di sicurezza che si occupa della tutela fisica, con organizzazione dei dispositivi e di misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di *security*, ovvero di servizi di ordine e di sicurezza pubblica, indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle manifestazioni;

**RITENUTO** necessario istituire obblighi e limitazioni per il transito veicolare per salvaguardare la pubblica e privata incolumità come precisato e argomentato in dispositivo qui a seguire;

**VISTI** gli artt. 2, 5, 6 c. 4 lettera f), 7 c.1 lettera a), 21 e 26 del D. lgs. 30.4.1992, n. 285;

**VISTO** il regolamento di esecuzione del *Codice della strada* di cui al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

**VISTO** il D. lgs. 18.8.2000, n. 267, *Testo unico degli enti locali*, e precisamente l'art. 50;

### ORDINA

**A-)** l'interruzione temporanea della circolazione stradale in data 3.8.2025, dalle ore 11.10 alle 11.30, su via Roma e su via Torino per permettere il regolare svolgimento della processione religiosa di cui in prefata;

**B-)** in occasione delle manifestazioni inerenti l'evento di cui all'oggetto, dalle ore 21.00 alle 2.00 del giorno seguente, dei giorni 3 e 4.8.2025 nell'area antistante e all'interno dell'area adibita agli eventi della *Pro loco* di Cossano Canavese, ubicata in via Ettore Perrone, è vietato il consumo per asporto di bevande contenute in bottiglie o in contenitori di vetro e lattine; la vendita delle bevande contenute in bottiglie o in contenitori di vetro o in lattine è consentita solo per il consumo al tavolo servito dal personale preposto della *Pro loco*, mentre la vendita per asporto deve essere effettuata in contenitori di plastica o di carta, previa spillatura e miscita e comunque privi di tappo in plastica o di chiusura metallica; è altresì vietata la vendita di alcolici con gradazione superiore a 21°; non è consentito l'utilizzo di bombolette contenenti spray urticante e di articoli pirotecnici non autorizzati;

### AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Testo unico degli enti locali* di cui al c. 1-*bis* dell'art. 7-*bis* del D. lgs. 18.8.2000, n. 267 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, oltre alle previsioni dell'art. 18 e dell'art. 20, co. 3, della Legge 24.12.1981, n. 689;

### DISPONE

- ✓ che la presente ordinanza sia inoltrata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Torino, al Comando stazione dei Carabinieri di Borgomasino e alla Polizia locale;
- ✓ che la presente ordinanza sia notificata all'ente organizzatore dell'evento;
- ✓ che i soggetti di cui all'art. 12 del *Cds* sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

### AVVISA

come definito dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241 per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti contro il presente atto, in applicazione del D. lgs. 2.7.2010, n.104, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

### TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

la presente ordinanza è pubblicata in data odierna all'albo pretorio digitale oltre ai luoghi interessati all'esecuzione del presente provvedimento.

Cossano Canavese, 29 luglio 2025



**IL SINDACO**

Aurelia SILETTO

firma autografa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, n. 39